ISTITUTO COMPRENSIVO
"C. DE GIORGI"-LIZZANELLO (LE)
Prot. 0001930 del 13/03/2025
IV (Uscita)

Istituto Comprensivo Statale
"Cosimo De Giorgi"

ad indirizzo musicale

leic82800a@istruzione.it
leic82800a@pec.istruzione.it
Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
www.comprensivolizzanello.edu.it

REGOLAMENTO ISTRUZIONE PARENTALE

Espressioni come:scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education, indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Aspetti normativi e operativi

Norme di riferimento:

- Costituzione Italiana artt. 30-33-34
- D.lgs 59/2004 art. 8 comma 4 e art.11 commi 5 e 6
- D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5
- Testo Unico 297/1994 – Titolo II – Capo I- Art. 111, comma 2 e art. 113
- C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23/12/2005, C.M. 35 del 26/03/2010
- C.M. 110 del 29/12/2011 C.M. N. 27 del 05/04/2011
- D.Lgs 62/2017 art. 10 2 art. 23
- CC.MM. annuali sulle Iscrizioni
- Delibera Collegio dei docenti n 13, verbale n. 6 del 20/02/2025
- Delibera Consiglio di Istituto n. 30, verbale n. 6 del 10/03/2025

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622 L. n. 296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". …omissis… L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008." L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base. Tale obbligo coinvolge la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola.

Si precisa che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata.

L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003", prevede che: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttament*

all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli".

Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.

leic82800a@istruzione.it
leic82800a@pec.istruzione.it
Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
www.comprensivolizzanello.edu.it

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto l'iscrizione.

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, **il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo**.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci). La scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005. **La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo** (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d. lgs. 76/2005).

Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa **scuola vigilante** sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. La comunicazione va effettuata annualmente.

In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria.

È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche. I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli. La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. **Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio.** Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio. Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Istituto Comprensivo Statale
"Cosimo De Giorgi"

ad indirizzo musicale

leic82800a@istruzione.it
leic82800a@pec.istruzione.it
Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
www.comprensivolizzanello.edu.it

Esami d'idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione).

L'istituto dell'istruzione paterna è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie).

I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d'idoneità".

La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue: "Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali, non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventivaal dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati. Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie".

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al

leic82800a@istruzione.it Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
leic82800a@pec.istruzione.it www.comprensivolizzanello.edu.it

dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

L'Istituto Comprensivo "C. De Giorgi" di Lizzanello delibera di accettare le domande per l'esame di idoneità (per il passaggio da una classe di scuola primaria alla successiva, sino al passaggio dalla classe V di scuola primaria alla prima classe di scuola secondaria di primo grado) o esame di Stato conclusivo del primo ciclo per tutti gli alunni e le alunne che abbiano individuato questo Istituto come "scuola vigilante".

La Dirigente si riserva di ammettere altri candidati esterni all'esame d'idoneità in relazione alle risorse umane e finanziarie da destinare a tale attività.

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da tre docenti designati dal dirigente scolastico, oltre ad un docente di sostegno, qualora all'esame debbano accedere degli alunni con disabilità.

Si raccomanda che i genitori/tutori di alunni/e con disabilità o con BES, che eventualmente vengano istruiti da professionisti/associazioni individuate dagli stessi genitori, producano la documentazione necessaria (PEI/PDP) e la forniscano tempestivamente a scuola, per consentire l'organizzazione di un esame di idoneità adeguato alle singole necessità dell'utenza.

La dirigente scolastica, sentito il Collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità e mireranno a verificare il raggiungimento dei traguardi d'apprendimento come previsti dalle Indicazioni per il Curricolo del 2012 e gli obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo d'Istituto.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in:

- N. 2 prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica
- Un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalla commissione. La valutazione delle prove scritte terrà conto del rapporto tra items totali e items corretti e dell'autonomia dell'allievo/a. La prova si riterrà superata se l'allievo/a risponde esattamente alla metà dei quesiti.
Il colloquio orale sarà valutato tenendo conto della griglia di valutazione allegata.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe …

Istituto Comprensivo Statale
"Cosimo De Giorgi"

ad indirizzo musicale

leic82800a@istruzione.it
leic82800a@pec.istruzione.it
Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
www.comprensivolizzanello.edu.it

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto.

Occorre precisare, inoltre, che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i "bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami d'idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione". Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami d'idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo d'istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

TEMPI	**AZIONE**	**MODULISTICA**
Preferibilmente **nel periodo delle iscrizioni** (gennaio) per l'anno scolastico successivo. Quando si realizza la prima volta l'idea e comunque non oltre il 15 marzo e in seguito annualmente nel Periodo delle iscrizioni	Avvio della procedura e conferma annuale	Comunicazione d'istruzione parentale – Ritiro alunno dalla frequenza scolastica
A inizio anno scolastico	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali	
Periodo iniziale, intermedio e finale (prima di sostenere	Incontri (in presenza o a distanza) tra i genitori (o i	

l’esame d’idoneità)	tutori) degli alunni interessati e il team didattico/consiglio di classe in cui detti alunni verranno virtualmente incardinati	
Entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame d’idoneità candidati esterni	Domanda d’esame d’idoneita' /licenza fine ciclo allegato1: Programma svolto

Dirigente Scolastica

Maria Assunta Corsini

CORSINI MARIA
2025.03.13 18:36:13
Signer:
CN=CORSINI MARIA ASSL
C=IT
2.5.4.4=CORSINI
2.5.4.42=MARIA ASSUNTA
Public key:
RSA/2048 bits

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
COLLOQUIO SCUOLA PRIMARIA

CONOSCENZE **Padronanza dei contenuti disciplinari**	**COMPETENZE** **Esposizione e uso del lessico specifico**	**ABILITÀ'** **Applicazione delle conoscenze e problem solving**	**LIVELLO**
Limitate e superficiali	Conoscenze superficiali e/o acquisite in maniera mnemonica e acritica, difficoltà nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti, il linguaggio specifico non è correttamente utilizzato, l'esposizione nel complesso è difficoltosa. Necessità del supporto dell'insegnante durante lo svolgimento del colloquio	Padroneggia parzialmente i contenuti essenziali. Scarse capacità di individuazione delle richieste e rielaborazione delle competenze	**In via di prima acquisizione**
Adeguate	Le conoscenze specifiche sono adeguate, generalmente corretto l'uso del linguaggio (sia del lessico generale sia della terminologia specifica), difficoltà nello sviluppo dei collegamenti.	Riesce a selezionare in modo corretto le informazioni in base alle risposta da produrre. E' in grado di effettuare analisi e sintesi e valutazioni se guidato	**Base**
Complete	Le conoscenze sono complete ed assimilate in modo consapevole, il linguaggio è preciso e corretto nell'uso della terminologia specialistica. Buone competenze e capacità individuali di collegamento.	Sa effettuare analisi, sintesi e valutazioni autonome	**Intermedio**
Organiche e approfondite in modo autonomo	Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche a problemi complessi, compie analisi approfondite e individua correlazioni. Espone in modo	Sa effettuare valutazioni autonome anche in contesti nuovi; si muove facilmente anche in ambiti disciplinari	**Avanzato**